

ACME

**ASSOCIAZIONE
AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO**

STATUTO

OTTOBRE 2015

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della legge 266/1991 e L.R. 38/94, l'associazione di volontariato denominata "AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO" siglabile "ACME".
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, fatta salva la comunicazione da inviare entro, 30 giorni, dall'effettivo trasferimento agli enti gestori del Pubblico Registro presso il quale l'Associazione è iscritta.
3. L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, e si attiene ai seguenti principi:
 - a) assenza del fine di lucro anche indiretto;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) elettività e gratuità delle cariche associative;
 - d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 15 comma 3.

Art. 2 – Scopo e finalità

1. L'Associazione persegue finalità di volontariato culturale volte all'attività di promozione, diffusione e tutela della cultura egittologica oltre alla conoscenza della collezione del Museo, in collaborazione con la Fondazione Museo Egizio di Torino, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.
2. L'Associazione promuove ogni tipo di iniziative, svolte in linea ed entro i limiti della normativa vigente in materia di volontariato, a favore del Museo Egizio al quale è legata da un rapporto di collaborazione.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta

Art. 3 – Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità della legge 11 agosto 1991 n. 266 e L.R. 38/94 sul volontariato ed eventuali modifiche o integrazioni.
2. Al fine di disciplinare, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi alla propria organizzazione ed attività, l'Associazione potrà dotarsi di uno o più regolamenti che saranno deliberati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 4 – Attività

1. In particolare, l'Associazione:
 - a) promuove e organizza specifiche iniziative scientifiche, didattiche e culturali finalizzate a divulgare la conoscenza dell'egittologia anche con l'ausilio di supporti cartacei e multimediali in collaborazione con la Fondazione Museo per le Antichità Egizie di Torino (qui di seguito la “**Fondazione**”);
 - b) organizza viaggi presso luoghi di interesse archeologico;
 - c) favorisce la conoscenza del Museo organizzando attività di accompagnamento per specifiche categorie di utenza;
 - d) effettua attività di volontariato per funzioni strettamente connesse con la vita museale e con le possibili necessità gestionali della Fondazione;
 - e) promuove acquisizioni di opere e reperti, sotto forma di donazione ed erogazioni liberali, dirette ad arricchire le collezioni e le attività culturali del Museo.
2. Le attività dell'Associazione che coinvolgono la Fondazione sono svolte d'intesa con la stessa.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà effettuare: l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni non lucrative, italiane o straniere, l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi in genere.

Art. 5 – Soci

1. L'Associazione ha Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari.
2. Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso.
3. Sono Soci fondatori coloro che parteciparono alla riunione del 24 ottobre 1972 in cui fu

deciso di costituire l'Associazione.

4. Sono Soci ordinari le persone fisiche che, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.
5. L'ammissione di un nuovo socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato che si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda si considera accettata salvo che, entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, il Consiglio Direttivo non deliberi in senso contrario. In caso di mancata accettazione della domanda di adesione, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. Il ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere fatto pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di non accettazione.
6. Sono Soci onorari le persone fisiche che per i loro meriti hanno arricchito in maniera rilevante il patrimonio culturale, artistico, archeologico e scientifico del Museo e a cui l'Associazione attribuisce tale qualifica.
7. La qualifica di Socio onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria per la delibera di approvazione. (vedi art. 17 comma 9)

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività

1. I Soci hanno diritto di:
 - a) eleggere, riuniti in Assemblea, il Consiglio Direttivo, gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi;
 - b) esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi.
 - c) essere informati con comunicazioni periodiche in merito alle attività messe in atto dall'Associazione ed ai progetti in corso.
 - d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione scritta e motivata dal Consiglio Direttivo (vedi art. 2 comma 3).
 - e) coloro che prestano volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. I Soci hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto;
 - b) rispettare i principi che governano l'Associazione e le sue finalità;

- c) versare la quota associativa annuale;
- d) svolgere la propria attività personalmente in modo spontaneo e gratuito nonché coerente con gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 7 – Recesso ed esclusione

1. Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente.
2. La qualifica di Socio si perde in caso di:
 - a) grave contravvenzione ai doveri stabiliti dal presente Statuto;
 - b) mancato versamento della quota associativa.
3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma che precede, l'esclusione è automatica. Negli altri casi spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione del Socio, previa eventuale audizione del medesimo. Di tale decisione viene data comunicazione scritta e motivata al Socio escluso entro trenta giorni consentendogli facoltà di replica.
4. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8 – Fondo Comune e risorse economiche

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative versate dai Soci;
 - b) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - c) i contributi liberamente offerti dai Soci, da privati, donazioni, erogazioni a qualsiasi titolo, lasciti, eredità destinati espressamente all'Associazione;
 - d) i contributi e i finanziamenti stanziati da istituzioni ed enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) contributi di organismi internazionali.

Art. 9 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio Finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio decorso da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 ottobre unitamente ai programmi che l'Associazione intende svolgere.
4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 – Organi e cariche sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Vicepresidente/Segretario
 - e) Il Tesoriere
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo che ne definisce i limiti (vedi art. 2 comma 3 e art. 6 comma 2/d).

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Ciascun Socio ha diritto ad esprimere un voto singolo. Può farsi rappresentare o rappresentare egli stesso un altro Socio dietro presentazione di apposita delega scritta. Per ciascun Socio è ammessa una sola delega.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal

Vice Presidente. In assenza di entrambi presiede il Consigliere più anziano.

5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
6. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. Le delibere dell'Assemblea sono riportate su un apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
7. L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare su modifiche dello Statuto e sulla devoluzione del fondo comune, (vedi art. 21). E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Assemblea ordinaria dei Soci: compiti

1. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
 - b) bilancio preventivo e rendiconto consuntivo;
 - c) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) approvazione dei regolamenti interni;
 - e) l'esclusione e la decadenza dei Soci;
 - f) eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;
 - g) eventuali altri argomenti proposti dai Soci;
 - h) ratifica le proposte del Consiglio Direttivo in merito all'importo della quota associativa;
 - i) delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo relativamente alla nomina dei Soci onorari;
 - j) delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - k) delibera circa il trasferimento della sede sociale, vedi art. 1 comma 2).

Art. 13 – Assemblea straordinaria dei Soci: compiti

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell' Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: convocazione e quorum

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, con il relativo programma di attività e del

rendiconto consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote per l'anno in corso.

2. La convocazione avviene a cura del Presidente o di uno dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere inoltrata per iscritto con almeno dieci giorni di preavviso. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci tre giorni prima della data fissata.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: convocazione e quorum

1. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste dagli art. 11 e 14 fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per la modifica dello Statuto è necessario, in prima convocazione l'intervento ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto, mentre in seconda convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Art. 16 – Consiglio Direttivo: composizione e convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, i quali devono avere la qualifica di Soci.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a seguito di votazione. L'Associazione, qualora ritenuto necessario, potrà dotarsi di apposito Regolamento recante la disciplina della presentazione delle candidature e delle modalità di votazione.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimarranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del rendiconto consuntivo relativo all'ultimo esercizio e comunque fino all'elezione dei loro successori.
4. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per due mandati consecutivi fino

ad un massimo di 6 anni.

5. Nel caso in cui fino a due Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione chiamando in carica il primo o i primi due esclusi dalle votazioni per il Consiglio Direttivo. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvede l'opportunità, ovvero su richiesta di almeno tre membri, in forma scritta, con almeno sette giorni di anticipo dalla data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
7. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata fino a due giorni prima della data fissata per la riunione.
8. Il Consiglio Direttivo, nell'ottica di una collaborazione costruttiva con il Museo, ha interesse a rendere partecipe alle proprie riunioni, con funzione consultiva, il Direttore della Fondazione che potrà partecipare personalmente o tramite persona da lui delegata non impegnata nel Consiglio stesso, la delega dovrà essere scritta.
9. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza fisica della maggioranza del Consiglio in carica. Non sono ammesse deleghe.
10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità la deliberazione si considera non approvata.
11. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto su apposito libro a cura del Segretario e da questi e dal Presidente sottoscritto.
12. Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo è custodito presso la sede e può essere consultato da ogni Socio.
13. La carica di Consigliere si perde a seguito di dimissioni o della perdita della qualità di Socio. Nel caso di dimissioni o altra circostanza per cui vengano a cessare più di due Consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per la votazione del nuovo Consiglio Direttivo.
14. Il Consiglio Direttivo potrà dotarsi di un Regolamento interno teso a disciplinare, in armonia con il presente Statuto gli aspetti organizzativi delle sue attività fornendo apposite linee guida.

Art. 17 – Consiglio Direttivo: competenze.

1. Il Consiglio Direttivo opera nella costante consapevolezza del rapporto di collaborazione dell'Associazione con il Museo e delle finalità indicate nel presente Statuto e coinvolge la Fondazione nella programmazione delle proprie attività.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione delle sue attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente con funzioni di Segretario ed il Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'importo della quota associativa annuale dovuta da ogni associato e la propone all'Assemblea dei Soci per la ratifica.
5. Il Consiglio Direttivo definisce la tipologia delle spese rimborsabili ai Soci, i limiti di spesa, le procedure di autorizzazione e la documentazione da presentare per il rimborso.
6. Il Consiglio Direttivo cura la custodia e l'aggiornamento del libro dei Soci annotando i nuovi aderenti oltre ai libri dell'Associazione quali i verbali delle riunioni e delle assemblee dei Soci e documenti d'archivio.
7. Il Consiglio Direttivo sottopone il rendiconto consuntivo e preventivo all'approvazione dell'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo svolge inoltre ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto o dall'Assemblea.
9. Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione.
10. Il Consiglio Direttivo propone la nomina dei Soci Onorari e la sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 18 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi; egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati e difensori.
4. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri soggetti al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 19 – Vicepresidente/Segretario

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente, inoltre, svolge anche le funzioni di Segretario. Redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli con il Presidente e attende al disbrigo degli affari ordinari e delle comunicazioni dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Tesoriere

1. Il Tesoriere redige e conserva la contabilità dell'Associazione e riscuote le quote associative, rilasciando le relative ricevute di pagamento.
2. Il Tesoriere custodisce le somme di denaro dell'Associazione ed effettua i pagamenti per conto della stessa
3. Ogni anno provvede alla stesura del rendiconto consuntivo dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e redige il bilancio preventivo in collaborazione con il Consiglio Direttivo rendicontando le attività di cassa.
4. Esegue i controlli necessari della documentazione ed eroga i rimborsi spese autorizzate ed effettivamente sostenute dai Soci.

Art. 21 – Scioglimento e controversie

1. Come previsto dall'art. 5 comma 4 legge 266/91 in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni dell'Assemblea. In mancanza di indicazioni secondo le disposizioni dl codice civile.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla legge nazionale 266/1991, alla normativa regionale e della Città Metropolitana in materia.